

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Porto di Cavergnago

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 31/10/2017 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n. 772 che regola la circolazione in via S.R.14 "Martiri della Libertà" e via Porto di Cavergnago in occasione dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio dal giorno 06/11/2017 fino al giorno 30/04/2018;
- in data 20/11/2017 la Società Veneto Strade S.p.a. ha emesso l'ordinanza n.485 che regola la circolazione su S.R. 14 "di Mestre" KM.1+050 con deviazione obbligatoria di tutti i veicoli per la chiusura dello spartitraffico centrale e chiusura delle uscite su via Porto di Cavergnago, in Comune di Venezia dalle ore 14.00 del giorno 27/11/2017 alle ore 17.00 del giorno 27/04/2018;
- in data 28/11/2017 la Società ITALGAS RETI S.p.A. ha presentato allo sportello unico attività produttive manomissione suolo pubblico la segnalazione certificata inizio attività per manomissione temporanea suolo pubblico/privato aperto al pubblico acquisita con prot. n. 574470 del 28/11/2017;
- in data 28/11/2017 l'impresa esecutrice IDRI S.p.A. ha comunicato la necessità di dover procedere con lo spostamento dell'attuale tubazione della rete del gas MPB DN 100 di via Porto di Cavergnago sul Collettore delle acque alte di Campalto per la risoluzione delle interferenze degli impianti con il cantiere della Società Veneto Strade S.p.a.;

Considerato che:

- la circolazione in via porto di Cavergnago è già interessata da una modifica alla circolazione a seguito dei lavori appaltati dalla Società Veneto Strade S.p.a.;
- i lavori di rifacimento della rete del gas risultano compatibili con la regolamentazione della circolazione disposta con ordinanza n. 772 del 31/10/2017;

Riconosciuto che:

- ai fini della realizzazione dei lavori risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale e del marciapiede, senza inibizione della circolazione veicolare e pedonale;
- l'impresa esecutrice dovrà garantire sempre una corsia di marcia libera per la circolazione veicolare;
- i lavori realizzati su marciapiede dovranno sempre garantire uno spazio alternativo o contiguo in sicurezza, all'area di cantiere per la circolazione dei pedoni;
- ai fini della realizzazione dei lavori si rende necessario inibire la sosta in corrispondenza dell'area di cantiere;

- la società dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- l'impresa esecutrice dovrà dare comunicazione ai residenti relativamente agli interventi che saranno eseguiti;

Verificato inoltre che l'impresa esecutrice dovrà garantire la massima sicurezza della circolazione veicolare pedonale e ciclabile;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dall'impresa esecutrice IDRI S.p.A e acquisita con prot n. 574637 del 28/11/2017;
- l'ordinanza dirigenziale n. 772 del 31/10/2017:" Regolamentazione della circolazione in via S.R. 14 "Martiri della Libertà" e via Porto di Cavergnago";
- l'ordinanza n. 485 del 20/11/2017 emessa da Veneto Strade S.p.a.:" S.R.14 "di Mestre"KM.1+50. Deviazione obbligatoria di tutti i veicoli per la chiusura dello spartitraffico centrale e chiusura delle uscite su via Porto di Cavergnago, in Comune di Venezia (VE);
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1. Regolamentare la circolazione in via Porto di Cavergnago, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 segnalare la strettoia asimmetrica a destra o a sinistra in relazione all'area di cantiere fissando i relativi passaggi obbligatori a sinistra o a destra;
- 1.3 fissare il limite di velocità 30 Km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.4 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
- 1.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori quando le lavorazioni interesseranno il marciapiede di garantire uno spazio alternativo o contiguo in sicurezza, all'area di cantiere per la circolazione dei pedoni;
- 1.6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interdire la circolazione veicolare e pedonale e di garantire sempre il transito dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 1.7 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire sempre il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

- 1.8 è fatto obbligo l'impresa esecutrice di dare comunicazione ai residenti relativamente agli interventi che saranno eseguiti;
- 1.9 è fatto obbligo al termine di ogni giornata di lavoro di ripristinare l'ordinaria regolamentazione della circolazione;
- 2 quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e/o con isole ecologiche è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di contattare le Società ACTV S.p.A. e la Società Veritas S.p.A. con un preavviso di almeno 7 gg. al fine di concordare eventuali modifiche e spostamenti alle stesse;**
- 3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 5 prescrizioni a carattere generale:**
- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 04/12/2017 fino al giorno 22/12/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizio al Cittadino e Imprese – Settore Traffico Acqueo Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 29 novembre 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.